

8. 11 Incameramento

Indice:

- a. Incameramento del deposito cauzionale
- b. Incameramento del capitale
- c. Procedura per la restituzione dei depositi in contanti incamerati
- d. Incameramento dei depositi provvisori su disposizione dell'Amministrazione cauzionata
- e. Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale
- f. Normativa di riferimento

Per i depositi definitivi si possono avere tre tipi di incameramento: il primo richiesto dall'Ente cauzionato nel caso in cui il depositante non abbia tenuto fede alle condizioni per cui era stato costituito il deposito stesso e il relativo importo viene fatto affluire nelle casse dell'Ente. Il secondo è disposto dalla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro allo scopo di eliminare contabilmente quei depositi di modesto importo (l'ultimo è stato disposto dalla Cassa DD.PP. con circolare 1231 del 1 aprile 1999 per depositi fino a Lire 250.000 e costituiti entro il 31 dicembre 1980). Un ulteriore caso di incameramento è previsto per depositi esigibili da oltre trent'anni. Per quanto riguarda i depositi provvisori ci sono due tipologie di incameramento: il primo disposto dall'Amministrazione cauzionata, il secondo per decorso del termine biennale

a. Incameramento del deposito cauzionale

L'incameramento dei depositi cauzionali è regolato dalle convenzioni stipulate dalle parti, dalle leggi speciali ed in mancanza dalle norme di diritto comune ed è pronunciato, generalmente, dalla stessa autorità che ha il potere di disporre la liberazione del deposito dal vincolo di garanzia costituito su di esso.

In caso di incameramento, la deliberazione più frequente dispone che il capitale vada all'ente cauzionato mentre gli interessi, fino alla data dell'atto amministrativo di incameramento, vadano al depositante.

Per i depositi prestati a favore delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici l'incameramento ha luogo per effetto di sentenze passate in giudicato, se non esiste una specifica clausola contrattuale in forza della quale l'Ente sia espressamente autorizzato a procedere direttamente all'incameramento o se non esista disposizione di legge che tale diritto attribuisca, ovvero non risulti che gli interessati vi abbiano legalmente consentito.

Norme speciali regolano gli incameramenti delle cauzioni dei ricevitori provinciali, degli esattori delle imposte dirette (art. 292 I.S.D.), degli appaltatori delle imposte di consumo (art. 293 I.S.D.); nonché di quelle a garanzia delle autorità militari e ferroviaria (art. 294-299 I.S.D.), alla luce degli aggiornamenti legislativi vigenti.

Quando l'incameramento viene disposto per l'intera cauzione e ricorra l'interesse di una pubblica amministrazione il relativo provvedimento è esente da imposta di bollo.

Nello Svildep 3.0 Incameramento all'ente, totale o parziale, il deposito cauzionale viene restituito con la funzionalità della voce di menù "Pignoramenti/Incameramenti".

Con tale funzione è possibile la produzione di un mandato di Incameramento Ente e uno di restituzione per il restante importo svincolato più gli interessi.

Gli interessi legali non sono previsti.

L'annullamento del mandato di Incameramento Ente prevede anche l'annullamento del relativo mandato di restituzione collegato.

b. Incameramento del capitale

Si ha la prescrizione del capitale di un deposito quando sono trascorsi più di 30 anni dalla data di inizio della sua libera esigibilità e lo stesso non sia stato ancora reclamato.

c. Procedura per la restituzione dei depositi in contanti incamerati

Ai fini della restituzione dei depositi incamerati nel “Fondo restituzione depositi incamerati” (cauzionali, amministrativi e giudiziari di data remota, fino al 31/12/1980 e di importo fino a lire 499.999 - € 258, 227) è necessario trasmettere all’Ufficio VI della DCST la sotto indicata documentazione, prevista al punto 2 della circolare della Cassa dd.pp. n. 1241 del 21/2/2001:

- copia conforme della domanda dell’interessato, con l’indicazione della modalità di pagamento;
- copia conforme del provvedimento di svincolo;
- copia conforme del conto (mod.18);
- dichiarazione del responsabile del Servizio (ai sensi dell’art. 1191 I.S.D.), relativa all’inesistenza di impedimenti.

d. Incameramento dei depositi provvisori su disposizione dell’Amministrazione cauzionata

Per i depositi costituiti presso Tesorerie provinciali la competente RTS, sulla base di appositi decreti emessi dalle autorità cauzionate nei casi di inadempienza da parte dei depositanti, dispongono, mediante autorizzazione redatta sul retro della quietanza o su foglio a parte, il versamento del relativo importo secondo le modalità indicate nel decreto di incameramento o, in mancanza, in conto entrate eventuali del Tesoro (art. 177 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria). Nel caso di incameramento parziale del deposito, la parte residua che non sia più soggetta a vincoli è restituita all’avente diritto. Qualora permanga l’originario vincolo, la parte non incamerata viene invece commutata in altro deposito provvisorio avente le stesse caratteristiche del precedente.

e. Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale

Le Tesorerie, entro il mese di febbraio di ciascun anno, segnalano alla competente RTS, mediante gli elenchi modd. 118-ter T. e 118- quater T., i depositi provvisori ancora vigenti alla scadenza dell’esercizio successivo a quello di costituzione. (art. 178 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria).

Gli uffici della RTS effettuati gli accertamenti di competenza circa la validità dei depositi, dispongono l’incameramento di quelli per i quali non si debba procedere alla restituzione agli aventi diritto.

Per l’incameramento dei depositi i competenti uffici della RTS emettono un ordine cumulativo, da estinguere mediante commutazione in quietanza da imputare al capo X, cap. 2368 del bilancio dello Stato, con allegato l’elenco in duplice esemplare dei depositi da incamerare nonché la distinta di versamento mod. 124 T.

Le Tesorerie inviano al competente ufficio della RTS la quietanza di entrata, con allegato un esemplare dell’elenco dei depositi incamerati.

f. Normativa di riferimento

- ✓ Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ Circolari Cassa DD.PP. n. 1231 del 1 aprile 1999 – n. 1241 del 21/2/2001
- ✓ Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate con D.M. del 29/5/2007